

Prot. N° 22 del 16/02/2016



*Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza*

2.4)

Genova, 15 febbraio 2016

Prot. n. PG/2016/30782

Class. 2016/C2.4/16

Al Signor Presidente
II Commissione

Al Signor Presidente
I Commissione

Loro Sedi

Al Signor Presidente
Giunta regionale

Sede

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

Sede

Oggetto: Proposta di legge n. 66 del 15
febbraio 2016.

e p.c.: Ai Settori Consiliari

Ai Gruppi Consiliari

Loro Sedi

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa del
Consigliere Giovanni Battista Pastorino, avente ad oggetto:

"RECUPERO DEGLI ALIMENTI A FINI DI SOLIDARIETÀ E LOTTA ALLO SPRECO".

Al Signor Presidente della II Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83,
primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della I Commissione per il parere di cui al primo
comma dell'art. 85 del Regolamento stesso.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma,
lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere
obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del
Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Francesco Bruzzone)

Atti consiliari



Regione Liguria

X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

P.D.L.

066	15.02.2016
-----	------------

Oggetto:

“RECUPERO DEGLI ALIMENTI A FINI DI SOLIDARIETÀ E LOTTA ALLO SPRECO”



11.10
E 3 FEB 2016

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Francesco BRUZZONE

DATA
4 FEB. 2016

15 FEB. 2016 2016/c2.4/16

UFFICIO DI PRESIDENZA
REGIONE LIGURIA
4 FEB. 2016
P. 2016/22827

PROPOSTA DI LEGGE

*Il Brutto
I Confronti
CAL*

Iniziativa del Consigliere

SECR. 8 FEB. 2016

Giovanni Battista Pastorino
[Signature]

**RECUPERO DEGLI ALIMENTI A FINI DI SOLIDARIETA' E LOTTA
ALLO SPRECO**

Un terzo della produzione mondiale di cibo finisce nella spazzatura ogni anno; l'Italia contribuisce con lo spreco di 146 chili di alimenti per persona (dati del Barilla Center for Food and Nutrition, 2012). La Liguria è la seconda Regione del Bel Paese per quantità di alimenti buttati via, con un valore di 37 € a famiglia contro la media nazionale di 29 € (studio IPSOS per Save the Children, 2012).

Allo stesso tempo, sempre più persone si trovano in condizioni di povertà e bisogno. Le cifre per la Liguria parlano di 64.000 famiglie che vivono in povertà e 164.000 che faticano ad arrivare a fine del mese (elaborazione CGIL Liguria su dati ISTAT, 2012).

Lo spreco di cibo è aumentato del 50% dal 1974 a oggi e ancora nessuna politica efficace a riguardo è stata messa in campo dall'Italia o dalle Regioni. Si tratta di una sfida da vincere per combattere la disuguaglianza che rallenta il progresso e porre fine a uno squilibrio esplosivo per la coesione sociale ed economica.

L'articolo 1 della presente Legge impone alle medie e grandi strutture di vendita (cioè i singoli esercizi con superficie netta di vendita maggiore a 100 metri quadrati nei centri storico-commerciali e a 150 nelle altre parti di territorio dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 persone oppure a 250 nei Comuni con popolazione superiore) di conferire gratuitamente alle ONLUS il cibo ritirato dal commercio che sia ancora idoneo al consumo, nonché di raccogliere e conferire alle ONLUS il cibo non esaurito portato dai loro clienti. È quindi volontaria la partecipazione degli esercizi di vicinato e delle altre attività della filiera agroalimentare, nonché delle singole persone, al recupero degli alimenti.

L'articolo 2 dispone un finanziamento ai Comuni che riducano come incentivo l'importo della tassa sui rifiuti (TARI) per i soggetti che partecipano al recupero degli alimenti.

L'articolo 3 impone alle pubbliche amministrazioni nella Regione di assegnare punteggi premianti agli offerenti che s'impegnino a recuperare gli alimenti non somministrati nelle gare d'appalto e concessioni per i servizi di ristorazione collettiva e fornitura di beni alimentari.

L'articolo 4 prevede che il cibo recuperato sia innanzitutto distribuito dalle ONLUS tra le persone in condizioni di bisogno. Gli alimenti sono usati per l'alimentazione animale quando non risultino più idonei per il consumo umano.

L'articolo 5 prevede l'accesso a specifici finanziamenti per le ONLUS che partecipino al recupero e alla distribuzione del cibo.

L'articolo 6 prevede l'accesso a finanziamenti regionali per i Comuni che, anche in forma associata, istituiscano centri di recupero in supporto all'attività delle ONLUS.

Infine, l'articolo 7 prevede un regolamento attuativo, l'articolo 8 un meccanismo di revisione della Legge, l'articolo 9 le sanzioni, l'articolo 10 le definizioni e l'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie, stanziando 10 milioni di euro nel biennio 2016-2017.

La materia di questa Legge è competenza residuale esclusiva della Regione in conformità dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione.

Articolo 1: Recupero dei beni alimentari

1. Le medie e grandi strutture di vendita hanno l'obbligo di conferire a titolo gratuito alle qualificate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) operanti in Liguria i beni alimentari ritirati dal commercio che sono ancora idonei al consumo umano oppure alla nutrizione animale, entro il giorno seguente al ritiro.
2. Le medie e grandi strutture di vendita hanno l'obbligo di raccogliere a titolo gratuito dai loro clienti i beni alimentari acquistati per uso domestico e non esauriti che sono ancora idonei al consumo umano oppure alla nutrizione animale; hanno quindi l'obbligo di conferire questi beni alimentari alle ONLUS, secondo il comma 1.

Articolo 2: Riduzione della tariffa della tassa sui rifiuti

1. Accedono a finanziamenti da parte del Fondo regionale per il recupero degli alimenti in misura proporzionale alle minori entrate i Comuni che, in conformità della Legge di Stabilità 2014, Articolo 1, commi 651, 652 e 654, applicano un coefficiente di riduzione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), in relazione alla quantità certificata di beni alimentari recuperati, a:
 - a) Le utenze non domestiche riferite alle medie e grandi strutture di vendita che adempiono gli obblighi previsti dall'Articolo 1;
 - b) Le utenze non domestiche riferite alle attività della filiera agroalimentare non indicate dall'Articolo 1, in particolare gli esercizi di vicinato e gli operatori della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché privata, che attuano su base volontaria il recupero dei beni alimentari ritirati dal commercio, di cui all'Articolo 1, comma 1;
 - c) Le utenze domestiche riferite a persone che attuano su base volontaria il recupero dei beni alimentari acquistati per uso domestico e non esauriti, di cui all'Articolo 1, comma 2.

Articolo 3: Concessioni e appalti

1. Le amministrazioni pubbliche della Regione e degli Enti locali, inclusi i rispettivi enti strumentali, hanno, nelle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti per i servizi di ristorazione collettiva e fornitura di beni alimentari, l'obbligo di assegnare punteggi premianti agli offerenti che s'impegnano ad attuare il recupero dei beni alimentari non somministrati secondo l'Articolo 1, comma 1.

Articolo 4: Distribuzione dei beni alimentari

1. Le ONLUS che ricevono beni alimentari recuperati in applicazione di questa Legge hanno l'obbligo di distribuirli in modo gratuito alle persone in condizione di bisogno in Liguria.
2. I beni alimentari recuperati non idonei al consumo umano sono destinati alla nutrizione animale.

Articolo 5: Finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali

1. Le ONLUS che provvedono alla distribuzione dei beni alimentari secondo l'Articolo 4 accedono a finanziamenti da parte del Fondo regionale per il recupero degli alimenti in misura proporzionale ai costi certificati per l'acquisto di beni strumentali.

Articolo 6: Centri di raccolta e distribuzione comunale

1. I Comuni che, anche in forma associata, istituiscono centri di raccolta e distribuzione dei beni alimentari accedono a finanziamenti da parte del Fondo regionale per il recupero degli alimenti in misura proporzionale ai costi sostenuti.
2. I centri di raccolta sono gestiti dai Comuni in cooperazione con le ONLUS.

Articolo 7: Regolamento

1. La Giunta regionale approva il regolamento per l'applicazione di questa Legge, entro un mese dall'entrata in vigore.
2. La competente Commissione permanente dell'Assemblea legislativa può prorogare due volte, fino a un massimo di due mesi, il termine di un mese previsto dal comma 1, su richiesta motivata della Giunta regionale.
3. Il regolamento disciplina in particolare:
 - a) I requisiti e la partecipazione delle ONLUS;
 - b) La collaborazione tra le attività della filiera agroalimentare e le ONLUS;
 - c) I requisiti igienici e sanitari, nonché le idonee misure operative, in conformità della normativa vigente, per quanto riguarda l'individuazione, il conferimento, il recupero e la distribuzione dei beni alimentari, al fine di assicurare un elevato livello di sicurezza e la perfetta idoneità al consumo umano e alla nutrizione animale;
 - d) I criteri e modi di ripartizione del Fondo regionale per il recupero degli alimenti.

Articolo 8: Verifica e revisione

1. La Giunta regionale, dopo uno, tre e cinque anni dall'entrata in vigore di questa Legge, presenta all'Assemblea legislativa una relazione sulla sua applicazione, in particolare evidenziandone gli effetti sullo spreco alimentare e la condizione di bisogno delle persone, anche tramite uno studio controfattuale, e motivando l'opportunità di un'estensione degli obblighi previsti dall'Articolo 1 anche alle altre attività della filiera agroalimentare.
2. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa delle proposte di revisione di questa Legge, se opportune in conseguenza dei risultati delle verifiche periodiche previste dal comma 1.

Articolo 9: Sanzioni

1. L'inosservanza da parte delle medie e grandi strutture di vendita degli obblighi stabiliti dall'Articolo 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a seimila euro.
2. L'inosservanza da parte delle ONLUS dell'obbligo stabilito dall'Articolo 4, comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al triplo dei finanziamenti ricevuti in conformità dell'Articolo 5 e comunque non inferiore a tremila euro.

Articolo 10: Definizioni

1. Ai fini di questa Legge:
 - a) Gli "esercizi di vicinato", le "medie strutture di vendita" e le "grandi strutture di vendita" sono quelle indicate dalla Legge regionale 2 gennaio 2007, numero 1, *Testo unico in materia di commercio*, Articolo 15 (Classificazione dimensionale delle strutture di vendita al dettaglio), comma 1;
 - b) Le "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" sono quelle indicate dal Decreto legislativo 4 dicembre 1997, numero 460, *Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*, Articolo 10 (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Articolo 11: Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo regionale per il recupero degli alimenti previsto da questa Legge è finanziato con lo stanziamento di cinque milioni di euro in termini di competenza e di cassa per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017; nei relativi bilanci di previsione detta cifra è quindi

ascritta a un apposito nuovo programma e corrispondentemente detratta dal programma 01 "Organi istituzionali".

2. Il Fondo regionale per il recupero degli alimenti è ulteriormente finanziato con i proventi delle sanzioni previste dall'Articolo 9.

